



DETERMINA N.32 DEL 27-02-2019

OGGETTO: CONVENZIONE TRA ASC INSIEME E LA COOPERATIVA SENLIMA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E INTERPRETARIATO – CIG ZEA2759A99.

LA DIRETTORA

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata "InSieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di "InSieme" cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - "InSieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia – in Azienda Servizi alla Cittadinanza "InSieme", Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:

- l'azienda "Insieme" si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione - Azienda Servizi per la Cittadinanza "InSieme" Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia

- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di "InSieme" da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera del Consiglio dell'Unione n.26 del 17/12/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Programma 2019/2021, del Bilancio Pluriennale di previsione 2019/2021 e del Bilancio Economico preventivo 2019 dell'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme";

Visto il Regolamento per l'affidamento di servizi in economia che prevede la possibilità di affidare a trattativa diretta per importi inferiori a euro 20.000 i servizi specificamente previsti (ed in particolare l'art.17 co.2 lett.d) individua tra questi i servizi di traduzione, servizi di intermediazione linguistica, servizi per la traduzione in forme linguistiche non verbali;

Premesso che nelle attività svolte da ASC InSieme si rende spesso necessario l'intervento di mediatori interculturali - interpreti al fine di facilitare il contatto degli operatori dei servizi sociali con l'utenza straniera;

Considerato che:

-ASC InSieme ha collaborato con la Cooperativa SENLIMA attivando diversi interventi di mediazione linguistica stipulando apposite Convenzioni;

-Il numero degli interventi e delle lingue straniere richieste ha reso necessario il servizio in alcuni specifici casi non prevedibili ma che si ripresentano nel tempo e le prestazioni rese sono state del tutto soddisfacenti;

-Tali prestazioni sono altamente specialistiche e non si rinvengono sul mercato altri professionisti che offrano le medesime prestazioni per differenti lingue;

Valutato che quindi si rende necessario usufruire delle suddette prestazioni attraverso una convenzione per il biennio 2019-2020;

Vista la proposta, prot. 1102/2019, presentata da SENLIMA, Soc. Cooperativa, P.I. 03150371205, al fine di determinare la collaborazione con l' Azienda per il biennio 2019-2020;

Valutata la proposta congrua, per una spesa presunta per il biennio 2019-2020 pari a Euro 690,00+ + IVA 5% (totale 724,50), per 20 servizi con variabili attinenti alle chiamate urgenti;

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto;


DETERMINA

- **di stipulare la** Convenzione con Coop. SENLIMA SOC. COOPERATIVA, con sede legale in via Gramsci, 320/F Castel Maggiore (BO) CF. 91184670379, P.IVA 03150371205, per attività di mediazione interculturale ed interpretariato, di durata biennale per un importo presunto pari a Euro 690,00+ + IVA 5% (totale 724,50), per 20 servizi con variabili attinenti alle chiamate urgenti secondo le disposizioni esattamente indicate nella convenzione allegata al presente atto;
- **di approvare gli** schemi di convenzione allegati alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che la spesa complessiva presunta per il biennio 2019-2020 di Euro 690,00+ + IVA 5% (totale 724,50), per 20 servizi con variabili attinenti alle chiamate urgenti e che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n. ZEA2759A99 e che il n. di conto di ASC è il seguente: 40070176.

Casalecchio di Reno, 15 febbraio 2019

La Direttrice

Cira Solimene



CONVENZIONE TRA ASC INSIEME E LA COOP. SENLIMA SOC. COOP. PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E INTERPRETARIATO

TRA

InSieme Azienda Servizi per la Cittadinanza Valli del Reno, Lavino e Samoggia, C. F. /P. IVA 02985591201 Iscrizione REA 482589 con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Cimarosa 5/2, nella persona di Cira Solimene in qualità di Direttrice, successivamente per brevità indicata anche "ASC InSieme"

E

Coop. SENLIMA SOC. COOPERATIVA con sede legale in via Gramsci, 320/F Castel Maggiore (BO) CF. 91184670379, P.IVA 03150371205, rappresentata dal legale rappresentante dott. Andrea Cusatelli nato a Pietrasanta (LU) il 07/09/68... C.F. CSTNDR68P07G628D

In esecuzione alla determina n.32/2019 si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto del presente contratto è la realizzazione di un servizio di mediazione interculturale in ambito socio-sanitario con l'obiettivo di :

- facilitare e migliorare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi;
- facilitare il contatto degli operatori e dei professionisti dei settori/servizi con l'utenza straniera;
- contribuire ad individuare, attraverso un'osservazione costante, gli ostacoli e le difficoltà che incontrano gli stranieri nell'accesso ai servizi;
- collaborare a migliorare la qualità dei servizi proponendo percorsi ottimali che concorrano a facilitarne l'utilizzo da parte dell'utenza straniera;
- integrare, qualificare ed ampliare i servizi di mediazione ai cittadini.

ART. 2 ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA

L'attività della Senlima Soc. Coop. è quella di mediazione interculturale e nell'esercizio di tale attività:

- ASC InSieme provvederà all'attività di programmazione e controllo della rispondenza del servizio fornito dalla cooperativa rispetto alle richieste;
- Senlima Soc. Coop. provvederà al coordinamento delle attività e all'organizzazione del servizio tenendo conto delle indicazioni di ASC InSieme, in collaborazione con i referenti dei servizi stessi.

ART. 3 PERSONALE IMPIEGATO

Al fine di garantire la corretta funzionalità delle attività richieste, la Senlima Soc. Coop. dovrà prevedere un organico di personale tale da garantire una risposta alle varie esigenze linguistiche che si prospetteranno di volta in volta. Dovrà essere individuato un responsabile tecnico che svolga le funzioni di coordinamento e organizzazione delle attività necessarie al corretto svolgimento delle stesse.

La Senlima Soc. Coop. garantisce che gli operatori coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste per lo svolgimento del servizio.

La Senlima Soc. Coop è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti. Deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre ad ASC entro 15 giorni dalla firma del contratto, gli estremi della iscrizione agli Istituti Previdenziali e Assicurativi. La Senlima Soc. Coop è obbligata a far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta in volta comunicate da ASC InSieme, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare. La Senlima Soc. Coop rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale dipendente.

ART. 4 SICUREZZA DEL LAVORO

La Senlima Soc. Coop. garantisce che gli operatori siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività stesse. La Senlima Soc. Coop. assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, durante lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

ART. 5 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

A tutela della dignità delle persone che si rivolgono al servizio, gli operatori della cooperativa sono vincolati alla scrupolosa osservanza dell'obbligo di riservatezza, come disposto dalla D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, D.Lgs. 101/2018.

ART. 6 TARIFFE

ASC InSieme si impegna a corrispondere alla Senlima soc coop il seguente corrispettivo massimo nel biennio: Euro 690,00+ IVA 5% (totale 724,50), per 20 servizi con variabili attinenti alle chiamate urgenti, corrispondente ad un costo medio pari a Euro 36/ora (con 25% di risparmio sulle tariffe ordinarie). A carico di ASC InSieme è previsto il rimborso delle spese per raggiungere il luogo della mediazione ai mediatori. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata su presentazione di fatture elettroniche trimestrali corredate di report delle attività svolte.

ART. 7 DURATA

La presente convenzione ha durata biennale a decorrere da Gennaio 2019, a Dicembre 2020.

ART. 8 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it.

ART. 9 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero derivare dall'applicazione del presente contratto è competente il foro di Bologna.

ART.10 PRIVACY

Il titolare Azienda InSieme- Azienda Servizi per la Cittadinanza – Azienda speciale interventi Sociali Valli del Reno, Lavino, Samoggia, sede legale in via Cimarosa 5/2 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) tel 051 596676 – Fax 051596677, pec insiemeaziendaspeciale@legalmail.it, c.f./p.iva 02985591201, tratterà i dati del presidente, Sig.Andrea Cusatelli, per le seguenti finalità: per l'esecuzione del contratto; per l'elaborazione ed il pagamento del compenso; per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al contratto. La base giuridica di tali trattamenti è l'esecuzione del contratto; pertanto il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'Ente di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al contratto. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona. Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati. I dati personali del presidente Sig. Cusatelli, potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Tutti i dati predetti e gli altri costituenti lo Stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del con per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del contratto. Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea. Nella sua qualità di interessato il presidente, Sig. Cusatelli, può far valere i diritti previsti dagli artt. 15-21 del RGDP. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con: Azienda InSieme- Azienda Servizi per la Cittadinanza – Azienda speciale interventi Sociali Valli del Reno, Lavino, Samoggia, sede legale in via Cimarosa 5/2 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) tel 051 596676 – Fax 051596677, pec insiemeaziendaspeciale@legalmail.it, c.f./p.iva 02985591201. Il responsabile per la protezione dei dati è l'Avv. Cathy La Torre, contattabile all'indirizzo mail dpo@ascinsieme.it

Il sottoscritto in calce, Identificato, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'Art.13 del Regolamento UE 2016/679.

Firma Il Presidente Andrea Cusatelli _____

Letto, approvato e sottoscritto.

per ASCINSIEME (*firmato digitalmente*) La Direttrice Cira Solimene

per SENLIMA Soc. Coop. Il Presidente Andrea Cusatelli

allegato alla convenzione

ACCORDO DI RISERVATEZZA E IMPEGNO AL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI

Tra

Azienda InSieme- Azienda Servizi per la Cittadinanza – Azienda speciale interventi Sociali Valli del Reno, Lavino, Samoggia, sede legale in via Cimarosa 5/2 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) tel 051 596676 – Fax 051596677, pec insiemeaziendaspeciale@legalmail.it, c.f./p.iva 02985591201 di seguito Ente

E

Soc.coopertiva SENLIMA SOC. COOPERATIVA con sede legale in via Gramsci, 320/F Castel Maggiore (BO) CF. 91184670379, P.IVA 03150371205,

Il presente accordo è disciplinato, anche per tutto quanto non espressamente menzionato, da D.lgs 101/2018 – Codice della Privacy- e Regolamento UE 2016/679.

Le parti si danno conferma di essere reciprocamente informati che il Titolare del Trattamento è l'Ente Azienda InSieme – Azienda Servizi per la Cittadinanza – Azienda speciale interventi Sociali Valli del Reno, Lavino, Samoggia;

Con riferimento al trattamento dei dati, anche personali e particolari, dell'Ente o di terzi, che la cooperativa sociale tratta nell'ambito del rapporto contrattuale con l'Ente, la stessa si impegna a:

1. Osservare e far osservare ai propri dipendenti /collaboratori i tutte le norme, i principi e procedure dettate dalla normativa vigente e da quella che dovesse eventualmente vigere in futuro, nel periodo di validità del contratto;
2. Mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni e i dati personali anche particolari dell'Ente o di terzi di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dei propri incarichi, collaborazioni e attività associative per tutta la durata della collaborazione e dell'attività della cooperativa;
3. Ad adottare le misure di sicurezza adeguate al fine di tutelare la riservatezza, l'integrità, la non diffusione dei dati trattati in ragione degli incarichi ricevuti dall'Ente;

4. Dare immediata notifica all'Ente e al Garante Privacy delle violazioni alle norme di sicurezza e o furti dei dati personali anche particolari comunicati dall'Ente;
5. Non cedere in alcun modo e per nessun motivo ad altri, in tutto o in parte, i dati ricevuti dall'Ente;
6. Effettuare al termine del rapporto di collaborazione, la cancellazione, la portabilità o restituzione dei dati all'Ente;
7. Non conservare oltre la durata del rapporto contrattuale con l'Ente, alcuna copia dei dati ricevuti e trattati per conto dell'Ente.

Letto, sottoscritto ed approvato

Bologna, 27 febbraio 2019

Firma il presidente Andrea Cusatelli _____

Casalecchio di Reno, 27 febbraio 2019

La Direttrice
Cira Solimene

